Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 13 luglio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1949, n. 386.

Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono richiamate in vigore a partire dal 7 aprile 1949 e fino al 31 dicembre 1949.

Art. 2.

L'aumento di cinque anni, previsto dal secondo comma dell'art. 10 del predetto decreto, è elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o partigiano combattente.

Art. 3.

Per il personale insegnante di ogni ordine e grado che chieda l'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, il collocamento a riposo ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1949, n. 387.

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, col quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 290, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori;

Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, modificato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1327;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1945, relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Vista la deliberazione in data 13 dicembre 1948 del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio che porta modifiche agli articoli 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16 dello statuto dell'Ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16 dello statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio di cui alla deliberazione del commissario straordinario dell'Ente stesso in data 13 dicembre 1948, nel testo allegato al presente decreto visto dal Ministro proponente.

Ogni altra norma dello statuto contraria o incompatibile con le modifiche approvate è abrogata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1949

EINAUDI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 8. — FRASCA

E.N.A.L.C.
Ente Nazionale Addestramento
Lavoratori Commercio

Verbale di deliberazione

Il sottoscritto prof. Giuseppe Sala nella sua qualità di commissario straordinario dell'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio, nominato tale con decreto Ministeriale del 27 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 12 aprile 1945;

Visto lo statuto dell'Ente;

Tenuto conto che le condizioni di fatto che ispirarono la composizione degli organi amministrativi dell'Ente stesso sono superate dalla nuova situazione politica sindacale, determinatasi nel Paese con la fine del regime fascista;

Allo scopo di rendere più snelli, efficaci ed operanti gli organi amministrativi stessi;

Avvalendosi di quanto disposto dall'art. 16 del decreto costitutivo dell'Ente, e dei poteri che gli derivano dalle sue attribuzioni commissariali;

Delibera:

Gli articoli 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16 dello statuto dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente.

Art. 4. — Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) due rappresentanti dei lavoratori del commercio;

b) un rappresentante dei lavoratori del turismo e della ospitalità;

c) un rappresentante dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane;

d) due rappresentanti dei commercianti;

e) un rappresentante dei datori di lavoro del turismo e dell'ospitalità;

f) un rappresentante degli esercenti aziende artigiane;

g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, scelto fra i funzionari della Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni;

h) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, scelto fra i funzionari della Direzione generale dell'istruzione tecnica;

i) due esperti in materia.

I rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione di quella delle rispettive organizzazioni a carattere nazionale che egli giudichi più rappresentative, tenuto conto della importanza numerica e qualitativa delle medesime.

Art. 7. — L'art. 7 è soppresso.

Art. 8. — Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dello stesso;

d) firma gli atti ed i documenti che importano un impegno per l'Ente.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 14. — Le funzioni dei sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente, da un rappresentante dei lavoratori del commercio e da un rappresentante dei commercianti designati dalle rispettive organizzazioni che il Ministero stesso giudichi più rappresentative tenuto conto dell'importanza numerica e qualitativa delle medesime.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 15. — I sindaci verificano, nel corso di ciascun esercizio finanziario, la contabilità e la cassa, con accertamenti almeno trimestrali.

Alla fine dell'esercizio esaminano e controllano il conto consuntivo dell'esercizio stesso e lo accompagnano con una relazione.

I sindaci devono partecipare a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione. Il loro voto è consultivo.

Art. 16. — Le modifiche al presente statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione ed ottenere l'approvazione ai sensi di legge.

Roma, addì 13 dicembre 1948

Il commissario: prof. GIUSEPPE SALA

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1949, n. 388.

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.), approvato con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1945, con il quale il dott. Guglielmo Rizzo fu nominato commissario straordinario dell'E.N.A.S.A.R.C.O. con i poteri e le facoltà spettanti al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo dell'Ente;

Vista la delibera commissariale n. 66 del 15 novembre 1948, con la quale sono apportate alcune modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 15 dello statuto predetto;

Ritenuta la opportunità di apportare allo statuto le varianti proposte;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la delibera n. 66 del 15 novembre 1948 del commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.), nel testo allegato al presente decreto, visto dal Ministro proponente, con la quale sono apportate modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 15 e sono soppressi gli articoli 7 ed 8 ed il secondo comma dell'art. 10 dello statuto dell'E.N.A.S.A.R.C.O., approvato con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1949

EINAUDI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 9. — FRASCA

DELIBERA N. 66.

Il giorno 15 novembre 1948 il commissario dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, dottor Guglielmo Rizzo, avvalendosi della facoltà concessagli dal decreto Ministeriale 30 marzo 1945;

Visto l'art. 16 dello statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, approvato con decreto 6 giugno 1939, n. 1305;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6451 del 25 ottobre 1948;

Ritenuta la necessità di modifiche allo statuto dell'Ente come sopra approvato;

Delibera:

A) Gli articoli 3, 4, 9, 15, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 3. — Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente.

Art. 4. — Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri i quali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) quattro rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio;

b) un rappresentante delle aziende industriali;

c) un rappresentante delle aziende commerciali;

d) un rappresentante delle aziende cooperative;

e) un funzionario del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 9. — Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio di amministrazione;

d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Ente.

Il presidente in caso di assenza o di impedimento può delegare le sue funzioni ad un membro del Consiglio di amministrazione.

Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 15. — Le funzioni dei sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzione di presidente, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio e da un rappresentante delle aziende designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

B) Gli articoli 7 e 8 e il secondo comma dell'art. 10 sono soppressi.

Il Commissario: dott. GUGLIELMO RIZZO

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1949, n. 389.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Alessandro Lopez y Royo », con sede in Ugento (Lecce).

N. 389. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Alessandro Lopez y Royo », con sede in Ugento (Lecce), intendendosi l'Ente autorizzato ad accettare la donazione fatta da Alessandro Lopez y Royo e viene approvato lo statuto della medesima Fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1949, n. 390.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia dei Concordi di Rovigo.

N. 390. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia dei Concordi di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1949, n. 391.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Barbagelata del comune di Lorsica (Genova).

N. 391. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Chiavari in data 7 dicembre 1915, integrato con postilla 24 novembre 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Barbagelata del comune di Lorsica (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1949, n. 392.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Regina del SS.mo Rosario, in comune di Serramazzoni (Modena).

N. 392. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Modena in data 31 maggio 1942, rettificato ed integrato con postilla, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Regina del SS.mo Rosario, in comune di Serramazzoni (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949.

Nomina del presidente della Commissione di vigilanza sul debito pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 74 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro ad interim per il bilancio;

Decreta:

Articolo unico.

Il sen. Federico Marconcini, membro della Commissione di vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico, per la corrente legislatura parlamentare, è nominato presidente della Commissione stessa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1949
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 308. — GRIMALDI

(2648)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1949.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Visto il regio decreto 31 maggio 1946, n. 616, che proroga la validità delle disposizioni dei regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836 e 30 marzo 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Sant'Agnese », di stazza lorda tonn. 57,66, iscritto al n. 258 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 13 gennaio 1949.

Motopeschereccio « Nanda Rosa », di stazza lorda tonn. 29,95, iscritto al n. 589 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 24 novembre 1948.

Motopeschereccio « Nino Bixio II », di stazza lorda tonn. 16,30, iscritto al n. 768 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 24 novembre 1948.

Motopeschereccio « Augusto Ida », di stazza lorda tonn. 16,09, iscritto al n. 701 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 24 novembre 1948.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1949

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1949
Registro Marina n. 9, foglio n. 109.

(2464)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1949.

Gettone di presenza da erogare ai membri del Consiglio generale ed al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il Commercio con l'Estero (I.C.E.).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il Commercio con l'Estero;

Vista la proposta del presidente dell'Istituto nazionale per il Commercio con l'Estero riguardante la misura del gettone di presenza da erogare ai membri del Consiglio generale e del Comitato esecutivo dell'Istituto;

Decreta:

Art. 1.

Ai membri del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il Commercio con l'Estero è corrisposto un gettone di presenza stabilito nella misura, per ogni

componente a seduta, di L. 1000 se appartenente all'Amministrazione dello Stato, degli Enti pubblici o di diritto pubblico; di L. 1500 se estraneo.

Ai membri del Comitato esecutivo dell'Istituto è corrisposto un gettone di presenza per ogni componente a seduta stabilito nella misura di L. 1500 se appartenente all'Amministrazione dello Stato, degli Enti pubblici o di diritto pubblico; di L. 2000 se estraneo.

Inoltre per i membri, che non risiedono a Roma, sarà corrisposto il trattamento economico di missione per recarsi a partecipare alle riunioni e qualora si tratti di estranei all'Amministrazione statale sarà applicato il trattamento di missione commisurato a quello inerente ai funzionari statali di grado 6°.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1949
Registro Commercio estero n. 1, foglio n. 272. — BRUNO

(2621)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1949.
Caratteristiche dei certificati di credito per il Finanziamento dell'Industria Meccanica (F.I.M.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 8 settembre 1947, n. 889, concernente la costituzione di un fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, che autorizza il Tesoro dello Stato ad emettere certificati di credito nei limiti di importo e con le modalità e condizioni specificate sul decreto stesso;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1948, n. 19, con i quali viene disposta la emissione dei predetti certificati di credito, per un importo di 10 miliardi di lire, rappresentati da titoli da 100 milioni ciascuno e vengono determinati la scadenza e il saggio di interessi dei certificati stessi;

Visto l'art. 4 del predetto decreto Ministeriale, con il quale fra l'altro viene disposta, non oltre la data del 15 dicembre 1947, l'emissione dei certificati di credito provvisori e viene stabilito che le caratteristiche dei titoli definitivi saranno determinate con successivo decreto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli definitivi dei certificati di credito al portatore serie F.I.M. del capitale di L. 100 milioni, emessi il 15 dicembre 1947 in base al decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, con scadenza 15 dicembre 1949, sono stampati, nel recto, in calcografia e litografia e nel verso in litografia, su carta bianca filigranata.

La filigrana è costituita dalla riproduzione in chiaroscuro di una moneta siracusana, posta nella parte centrale del certificato, raffigurante una quadriga in corsa, in alto un puttino alato nell'atto di posare una corona di alloro sul capo del guidatore, e in basso da alcuni cimeli antichi; e, a sinistra di ogni cedola, dalla figura muliebre della Italia repubblicana alata, in chiaroscuro.

Art. 2.

Ciascun certificato si compone: di una matrice e di una contromatrice — collocate ai lati del certificato — e delle cedole e da un bordo di controllo posto in basso delle cedole stesse, i quali verranno staccati all'atto dell'emissione; dal corpo del certificato e da n. 4 cedole poste in senso verticale a cominciare da destra con quella n. 1.

Art. 3.

Il recto del certificato è costituito da una cornice rettangolare formata da motivi di bianco-linea sovrapposti e che si ripetono. Nel corpo del certificato vi sono: a sinistra, in uno spazio rettangolare, due rosoni a linea nera che racchiudono al centro una cornicetta lineare quadrata in cui sono disposte n. 3 ruote di ingranaggio, un'incudine e un martello: nella rimanente parte del corpo del certificato vi è su fondino a motivi intrecciati e a tratteggio ondulato, interrotto al centro da uno spazio circolare con solo tratteggio ondulato orizzontale in corrispondenza al formato della moneta siracusana, e in basso da due spazi circolari con uguale tratteggio ondulato orizzontale, dei quali quello a sinistra per l'impressione del bollo a secco formato dall'Italia turrita e leggenda circolare « REPUBBLICA ITALIANA », quello di destra è riservato invece per il bollo del Ministero del tesoro. Sul fondino, dall'alto in basso, vi sono le seguenti leggende: Repubblica Italiana, Ministero del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro, Serie F.I.M., n. di iscrizione, certificato di credito al portatore, pel fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, capitale lire centomilioni, fruttante l'interesse del 5.50 % all'anno, pagabile in due semestralità posticipate, esente da ogni tassa, imposta o tributo presenti e futuri, emesso in base al decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, la sezione di Tesoreria provinciale, presso la Banca d'Italia, in Roma, pagherà, al presentatore di questo certificato, la somma di lire 100.000.000 (centomilioni) il giorno 15 dicembre 1949, il numero d'iscrizione, la serie F.I.M., la data di emissione, la firma del direttore generale del Tesoro, rilasciato a Roma, addì . . . . dal . . . . . .

Art. 4.

Nel verso del certificato, in una cornicetta rettangolare lineare, vi sono riportati gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, sulla costituzione di un fondo per il finanziamento della industria meccanica, e gli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 1948, n. 19.

Art. 5.

Il recto della cedola è costituito da una cornicetta formata da parti di motivi a bianco-linea con contorno ondulato: nel corpo della cedola su cui vi è a sinistra uno spazio rettangolare per la visione della filigrana

su cui vi è un tratteggio ondulato orizzontale; a destra, in una cornice lineare rettangolare vi è la figura simbolica di Mercurio racchiusa in alto e in basso da una parte di rosone a linea nera; al centro, su fondino formato da motivi intrecciati con tratteggio ondulato orizzontale interrotto in basso a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale su cui è impresso il bollo a secco con l'effigie dell'Italia turrita e leggenda circolare « MINISTERO DEL TESORO », vi sono dall'alto in basso le seguenti leggende: serie F.I.M., numero d'iscrizione, Ministero del Tesoro, certificato di credito F.I.M. 5,50 %, la scadenza della cedola, L. 2.750.000 (duemilionisettecentocinquantamila), la firma del direttore generale del Tesoro e in basso a sinistra il numero ordinale della cedola.

Nel verso delle cedole, vi è al centro, una losanga a linea nera con uno spazio rettangolare su cui è stampata la data della scadenza della cedola.

Art. 6.

Il certificato è stampato nei seguenti colori:

recto: fondino del certificato e delle cedole: grigio cenere; cornici e leggende del certificato e delle cedole: grigio lavagna;

verso: leggende e losanghe: grigio cenere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1949
Registro Tesoro n. 6, *foglio n.* 155. — GRIMALDI

(2651)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1949.
Revoca del sequestro della Società anonima Fabbriche misuratori « Sacofgas », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Fabbriche riunite misuratori « Sacofgas », con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi e nominato sequestratario il dott. Enrico De Gaudenzi;

Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita delle azioni della Società predetta, intestate a persone di nazionalità tedesca residenti in Germania, gli interessi tedeschi sulla Società stessa si sono ridotti ad una percentuale minima, rappresentata da n. 32,1792 $^0/_{000}$ azioni depositate presso la Banca d'Italia, sede di Milano e che quindi non ha più ragione di sussistere il provvedimento di sequestro:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100:

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Fabbriche riunite misuratori « Sacofgas », con sede in Milano e nominato sequestratario il dott. Enrico De Gaudenzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1949

Il Ministro: PELLA

(2576)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1949.
Sostituzione di un componente il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle Federazioni aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1948, che dispone la nomina del dott. Alberto Micheletti a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle Federazioni aderenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il dott. Alberto Micheletti è stato chiamato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott Fernando Cionni, è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle Federazioni aderenti in sostituzione del dott. Alberto Micheletti chiamato ad altro incarico.

Roma, addì 28 giugno 1949

Il Ministro: FANFANI

(2551)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1949.
Sostituzione di un componente il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica

ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1948, con il quale si provvede alla nomina del rappresentante del Ministero del tesoro in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei commercianti;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del rag. Enrico Lapenna, dimissionario;

Decreta:

Il rag. Giuseppe De Anna è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei commercianti in rappresentanza del Ministero del tesoro e in sostituzione del rag. Enrico Lapenna.

Roma, addì 28 giugno 1949

Il Ministro: FANFANI

(2550)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1949.

Sostituzione di due componenti il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione di tutti i disciolti sindacati provinciali, interprovinciali, circondariali o distrettuali, già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 277, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1948, con il quale si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei disciolti sindacati provinciali, interprovinciali, circondariali o distrettuali, aventi personalità giuridica ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e già aderente alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al predetto Comitato, dell'avv. Francesco Pistolini e dott. Torquato Foschini, dimissionari;

Decreta:

Il dott. Antonio Cazzella e il dott. Luigi Rocco sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione di tutti i disciolti sindacati provinciali, interprovinciali, circondariali o distrettuali, aventi personalità giuridica ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti, in sostituzione, rispettivamente, dell'avv. Francesco Pistolini e del dott. Torquato Foschini.

Roma, addì 28 giugno 1949

Il Ministro: FANFANI

(2554)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1949.

Chiusura della vendita dei biglietti della lotteria « Solidarietà nazionale - Manifestazione 1949 ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 3530, relativo all'istituzione della lotteria « Solidarietà nazionale »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali « Solidarietà nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia »;

Ritenuto che occorre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della lotteria « Solidarietà nazionale Manifestazione 1949 » e provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione, di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento generale innanzi citato;

Decreta:

Art. 1.

La vendita dei biglietti della lotteria « Solidarietà nazionale Manifestazione 1949 » cessa improrogabilmente:

1) in tutte le provincie della Repubblica, alla mezzanotte del 10 luglio 1949;

2) nella città di Venezia, alla mezzanotte del 15 luglio 1949.

Le matrici dei biglietti venduti dovranno essere inviate a Venezia al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

E' data facoltà agli intendenti di finanza di anticipare la data di chiusura, in modo da assicurare l'arrivo delle matrici al Comitato generale predetto per il 15 luglio 1949.

Le matrici dei biglietti venduti nella città di Venezia, non restituite precedentemente a' sensi dell'art. 12 del regolamento generale, debbono essere consegnate non oltre le ore 12 del 16 luglio 1949 al Comitato generale di direzione delle lotterie in Venezia.

Art. 2.

I biglietti, le cui matrici non saranno pervenute entro i termini stabiliti nel precedente articolo, non concorreranno all'estrazione dei premi.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi avranno luogo in Venezia il 16 luglio 1949, nelle ore pomeridiane, in località da precisarsi con apposito comunicato radiostampa.

Art. 4.

Il dott. De Blasi Ernesto, capo sezione nel Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti nel giorno prestabilito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 del regolamento generale predetto.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato il dott. Scoppa Mario, consigliere.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1949

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1949
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 364.

(2649)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Viterbo ad istituire e gestire Magazzini generali per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio agrario provinciale di Viterbo per essere autorizzato ad istituire e gestire in provincia di Viterbo, Magazzini generali pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Visto il parere manifestato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo nella riunione del 30 aprile 1949;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Viterbo nella seduta del 28 aprile detto;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Viterbo è autorizzato ad istituire e gestire in regime di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, i seguenti immobili di proprietà, siti in provincia di Viterbo: Bagnoregio (località Campo della Fiera); Montalto di Castro (località Scalo ferroviario); Tarquinia (Magazzini di via di Porta Romana e Silos della via Aurelia I); Tuscania (via Tarquinia) e Vetralla (strada per Cura).

La sede amministrativa dei Magazzini generali come sopra autorizzati è in Viterbo, presso la sede di quel Consorzio agrario provinciale, ove pertanto dovrà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e dell'art. 3 della legge 12 maggio 1930, n. 685, rimanere accentrata la relativa contabilità.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari approvate dalla Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo nella citata riunione del 30 aprile 1949, e le tariffe approvate con la citata deliberazione 28 aprile 1949 del Comitato provinciale dei prezzi di Viterbo.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo proporrà entro sei mesi, al Ministero la forma e la misura della cauzione, che il Consorzio agrario provinciale di Viterbo è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2587)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1949.

Approvazione della concentrazione del portafoglio assicurativo (ramo automobili, furti, incendio, infortuni e responsabilità civile) della Società di assicurazioni « Savoia » di Genova nell'« Istituto italiano di previdenza », società per azioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, sul concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521;

Considerato che la Società per azioni « Savoia », con sede in Genova, ha deliberato la concentrazione dell'esercizio assicurativo dei rami automobili, furti, incendio, infortuni e responsabilità civile, mediante trasferimenti degli interi portafogli di tali rami assicurativi nella Società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano;

Vista la domanda con la quale le predette imprese hanno richiesto che venga approvato il relativo atto di concentrazione;

Considerato che l'« Istituto italiano di previdenza » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla predetta concentrazione;

Vista la convenzione in data 13 maggio 1949 per notaio Erminio Martelli (n. 13658 di repertorio) dalla quale risultano le modalità e le condizioni per l'esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo dei rami automobili, furti, incendio, infortuni e responsabilità civile, della Società per azioni « Savoia », con sede in Genova, mediante trasferimento degli interi portafogli riguardanti gli anzidetti rami nell'« Istituto italiano di previdenza » società per azioni, con sede in Milano.

Roma, addì 7 luglio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bolzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Per l'integrazione del bilancio 1949 il comune di Bolzano, con decreto interministeriale 5 maggio 1949, n. 7702, è autorizzato a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente designati, un mutuo di L. 57.055.960.

(2624)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di diritto amministrativo, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2652)

Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di storia del diritto italiano, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2653)

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologica clinica, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2654)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di San Sossio di Baronia (Avellino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 13 agosto 1948, nella zona di San Sossio Baronia (Avellino), i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(2597)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9328, in data 5 luglio 1949, i signori avv. Giovanni Florio e avv. Emilio Rocca, a decorrere dal 1° luglio 1949, sono riconfermati nei rispettivi incarichi di presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli.

(2626)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 148

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 luglio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 12 luglio 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,525
Id. 3,50 % 1902	72,60
Id. 3 % lordo	51,15
Id. 5 % 1935	99,725
Redimibile 3,50 % 1934	75,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	7[illegible],725
Id. 5 % (Ricostruzione)	9[illegible] 80
Id. 5 % 1936	96,4[illegible]
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,[illegible]75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,775
Id. 5 % convertiti 1951	100,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 12 luglio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,[illegible]7	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 81,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Prest. naz. 5 %	16210 (sola proprietà)	Cavallini Antonietta di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Camposanto (Modena), con usufrutto a Cavallini Pietro fu Giuseppe	875 —
Prest. Red. 5 % (1936)	4854 (solo usufrutto)	Bagliani Paolo Francesco fu Federico, dom. in Alessandria, con usufrutto a Bagliani Clementina fu Federico vedova Monti	1.800 —
Rendita 5 %	204155	Fondazione 7ª Divisione fanteria Piacenza	45 —
Id.	219237	Carle Antonio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, e prole legittima nascitura di Carle Giuseppe fu Antonio, dom. a Torino, con usufrutto ad Abrate Adele fu Antonio vedova Carle Antonio	195.500 —
Rendita 5 % (1935)	198914	Peirce Sofia fu Riccardo moglie di De Paola Giuseppe, domiciliata a Scafati (Salerno), dotale	3.650 —
Cons. 3,50 % (1906)	802089 (sola proprietà)	Amirante Giuseppe di Tommaso, dom. a Napoli, con usufrutto a Amirante Raffaela fu Gaetano vedova Nicolella	350 —
Id.	802090 (sola proprietà)	Amirante Vincenzo di Tommaso, ecc., come sopra	350 —
Id.	802091 (sola proprietà)	Amirante Eugenio di Tommaso, ecc., come sopra	350 —
Id.	802092 (sola proprietà)	Amirante Anna di Tommaso, moglie di Amato Gennaro, ecc., come sopra	350 —
Id.	802093 (sola proprietà)	Amirante Elisa di Tommaso, vedova di Garbuglio Vittorio, ecc., come sopra	350 —
Id.	802112 (sola proprietà)	Nicolella Alberto Onorato fu Matteo, dom. a Benevento, ecc., come sopra	350 —
Id.	802113 (sola proprietà)	Nicolella Matteo di Alberto Onorato, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Benevento, ecc., come sopra	70 —
Id.	802115 (sola proprietà)	Nicolella Maria di Alfredo, minore, ecc., come sopra	70 —
Id.	802117 (sola proprietà)	Nicolella Vittorio di Alfredo, minore, ecc., come sopra	105 —
Id.	802118 (sola proprietà)	Nicolella Anna di Alfredo, minore, ecc., come sopra	105 —
Id.	802119 (sola proprietà)	Nicolella Clelia di Alfredo, minore, ecc., come sopra	105 —
Id.	521732	Guerci Palmira fu Dionigio, moglie di Santi Aristide, dom. a Piacenza. Vincolata per cauzione	35 —
Rendita 5 %	211917	Marino Margherita fu Onofrio, moglie di Maniscalco Giuseppe fu Oreste, dom. a Marineo (Palermo), vincolata per dote	2.030 —
Prest. Red. 3,50 % (1934)	172027	Tullio Vincenzo di Raffaele, dom. a Campobasso. Ipotecata per cauzione	175 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	645326	Tullio Vincenzo di Raffaele, dom. a Macchia di Isernia, vincolata per cauzione	21 —
Prest. Red. 3,50 % (1934)	890950	Bernabò Elisa fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Cavazzuti Maria fu Augusto ved. Bernabò, dom. a La Spezia, vincolata per dote	700 —
Id.	173814	Petrella Vincenzo fu Costantino, minore sotto la patria potestà della madre Caliti Francesca fu Nicola, dom. in Acerra (Napoli)	70 —
Prest. Red. 3,50 % (1934)	173815	Petrella Umberto fu Costantino, minore sotto la patria potestà della madre Caliti Francesca fu Nicola, dom. ad Acerra (Napoli)	70 —
Id.	173816	Petrella Marcellino fu Costantino, minore, ecc., come sopra	70 —
Cons. 4,50 % (1902)	14782	Monte Frumentario della Grazia di San Genesio amministrato dalla locale Congregazione di carità	99 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 giugno 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2530)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, con sede in Alatri (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 19 febbraio 1945, con il quale i signori mons. Edoardo Facchini e prof. Nazareno Troccoli sono stati confermati rispettivamente presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, con sede in Alatri (Frosinone);

Considerato che i suddetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Dispone:

I signori mons. Edoardo Facchini e prof. Nazareno Troccoli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, con sede in Alatri (Frosinone), per la durata prevista dalle norme statutarie e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(2623)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 dicembre 1937, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari) ed ha posto la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato del credito, in data 13 agosto 1943, col quale il dott. Antonio Lussu fu Giovanni venne nominato Commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il su cennato Commissario liquidatore ha rassegnato l'incarico e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Peddis di Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Antonio Lussu.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(2622)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del 14 aprile 1948, n. 20464.2/8408, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna;
Visto il telegramma del Prefetto di Ravenna, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico condotto dott. Salvatore Morandi, collocato a riposo nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico condotto dott. Salvatore Morandi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna il medico condotto dott. Primo Badiali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2513)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Arezzo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1948, n. 51480/20400.12.6, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Arezzo;
Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1948, n. 55983/20400.12.6, con il quale veniva disposta la sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso in parola;
Vista la lettera del Prefetto di Arezzo in data 8 giugno 1949, n. 14044/Div. 1ª, con la quale si dava comunicazione dell'avvenuto decesso del prof. Luigi Zanchi, membro della Commissione giudicatrice per il concorso stesso;

Decreta:

Il dott. Lilio Bellucci è nominato membro della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Arezzo, in sostituzione del professor Luigi Zanchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Arezzo.

Roma, addì 21 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2569)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del 4 marzo 1948, n. 20411.2/8156, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento;
Visto il decreto del 28 settembre 1948, n. 20411.2/12270, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Luigi Romano con il vice prefetto dott. Cristofaro Tirrito, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;
Vista la nota del Prefetto di Benevento, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire, nelle stesse funzioni, il vice prefetto dott. Cristofaro Tirrito;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Cristofaro Tirrito è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento, il consigliere di 1ª classe dott. Guido Vitale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2564)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cosenza in data 27 dicembre 1948, n. 38970/3, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giuseppe Pani, vice prefetto.

Componenti:
dott. Antonio Chimenti, medico provinciale;
prof. Antonio Merlino, docente di clinica ostetrica;
dott. Ettore Gallo, primario ostetrico nell'ospedale di Cosenza;
Angelina Poli, ostetrica condotta.

Segretario:
Eraldo Limata.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2565)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a ventuno posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare, riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti, in occasione dei fatti di Modagiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardante i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze e favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1949, n. 31841/12106.2.10.21/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventuno posti di vice segretario in prova, grado 11°, gruppo *A*, nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che siano muniti del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economico-marittime, o in scienze coloniali, prescindendo da qualsiasi limite di età.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dei documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della difesa - Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª), non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

I concorrenti che vengono in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia autenticata dello stato di servizio civile rilasciata in bollo dal competente ufficio.

2. - Diploma originale di laurea, bollato con marche da L. 32, o copia notarile autenticata, del diploma di laurea di cui al precedente art. 2 o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autenticata di esso prima della eventuale nomina.

3. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o dichiarati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari in bollo da L. 24 dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualifica mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni. Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

4. L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati a visita medica da parte dell'Ufficio sanitario della marina militare al fine di accertare se essi siano fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie del personale del ruolo amministrativo.

5. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

6. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati; non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi, non abbiano conseguito l'idoneità.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato; si fa eccezione per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusto il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;
un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;
un consigliere della Corte dei conti, membro;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro;
un professore di università della Facoltà di giurisprudenza, membro;
un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *A*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale che fosse provvisto di stipendio superiore conserverà lo stesso oltre la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1949
Registro n. 10, *foglio n.* 75. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale Diritto amministrativo (1).
3. Economia politica Scienza delle finanze (1).
4. Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale.

Diritto civile e commerciale Diritto internazionale.
Diritto costituzionale e amministrativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà amentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua attribuzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 27 maggio 1949

Il Ministro: PACCIARDI

(2630)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 30 marzo 1949, relativo alla Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di L'Aquila, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 6 maggio corrente anno, nel preambolo, alla quinta riga, e nel dispositivo, alla seconda riga, in luogo di « ...presidente... », leggasi « ...componente ... ».

(2655)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria generale del concorso a ventitre posti di allievo ispettore in prova (gruppo A) nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente agevolazioni agli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, n. 24977/203, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre stesso anno, al registro n. 8, foglio n. 327, con il quale venne indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventitre posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto, dalla competente Commissione esaminatrice, costituita con il decreto Ministeriale del 15 marzo 1949, n. 9251(12)/P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, al registro n. 10, foglio n. 61;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla competente Commissione esaminatrice in seguito ai risultati del concorso, per titoli ed esami, bandito con il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, n. 24977(12)/203, per ricoprire ventitre posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

Numero d'ordine generale	Numero d'ordine		COGNOME E NOME	VOTAZIONE			
	imp. I. G.	imp. altre Amm.		media prove scritte	media prova orale	titoli	complessiva
1	1	—	Turi Giacinto	8 —	8 —	0,65	16,65
2	—	1	Vetta Attilio, invalido, ex combattente	7,67	8,33	0,51	16,51
3	2		Galanti Ezio	8,33	7,67	0,08	16,08
4	—	2	Ferraro Lino, ex combattente	7,67	7,33	0,79	15,79
5	—	3	Pitoni Federico	7,16	8 —	0,53	15,69
6	—	4	Alferazzi Aurelio, reduce prigionia milit., invalido, ex combatt.	7,33	7,33	0,84	15,50
7	—	5	Mereu Emanuele, ex combattente, partigiano	7,16	8 —	0,08	15,24
8	—	6	Bochicchio Sergio	7,33	7,67	0,07	15,07
9	—	7	Di Nardo Teodoro, ex combattente	7 —	7,67	0,07	14,74
10	3	—	Padalino Giuseppe, ex combattente	7,16	7,33	0,24	14,73
11	4	—	De Falco Luigi	7 —	7 —	0,65	14,65
12	5	—	Ciaffi Giovanni, ex combattente, croce di guerra	7 —	6,67	0,68	14,35
13	6	—	Poloni Luciano	7 —	6,67	0,08	13,75
14	7	—	Baccante Vincenzo	7 —	6 —	0,60	13,60
15	8	—	Bernardini Lamberto	7 —	6 —	0,31	13,31
16	—	8	Dell'Orso Giuseppe	7 —	6 —	0,20	13,20
17	9	—	Natale Armando, ex combattente	7 —	6 —	0,16	13,16
18	10	—	Franco Massimo	7 —	6 —	0,13	13,13
19	11	—	Chilesotti Gianfilippo, ex combattente	7 —	6 —	0,12	13,12
20	12	—	Filippone Giuseppe, ex combattente, coniugato	7 —	6 —	0,12	13,12
21	13	—	Lonigro Antonio, ex combattente	7 —	6 —	0,08	13,08

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine come appresso indicato.

1. Turi Giacinto, imp. dell'Ispett. gener. 16,65
2. Vetta Attilio, inv., ex comb., imp. altra Ammin. 16,51
3. Galanti Ezio, imp. Ispett. gener. 16,08
4. Ferraro Lino, ex comb., imp. altra Ammin. 15,79
5. Padalino Giuseppe, ex comb. imp. Ispett. gener. 14,73
6. De Falco Luigi, imp. dell'Ispett. gener. 14,65
7. Ciaffi Giovanni, ex comb., croce guerra, imp. Ispett. gener. 14,35
8. Poloni Luciano, imp. dell'Ispett. gener. 13,75
9. Baccante Vincenzo, imp. dell'Ispett. gener. 13,60
10. Bernardini Lamberto, imp. dell'Ipett. gener. 13,31
11. Natale Armando, ex comb., imp. dell'Ispett. gener. 13,16
12. Franco Massimo, imp. dell'Ispett. gener. 13,13
13. Filippone Giuseppe, ex comb., coniugato, imp. dell'Ispett. gener. 13,12
14. Chilesotti Gianfilippo, ex comb., imp. dell'Ispett. gener. 13,12
15. Lonigro Antonio, ex comb., imp. dell'Ispett. gener. 13,08

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine come appresso indicato:

1. Pitoni Federico, imp. d'altra Ammin. 15,69
2. Alferazzi Aurelio, inv. ex comb. reduce prigionia militare, imp. d'altra Ammin. 15,50
3. Mereu Emanuele, ex comb., partigiano imp. d'altra Ammin. 15,24
4. Bochicchio Sergio, imp. d'altra Ammin. 15,07
5. Di Nardo Teodoro, ex comb., imp. d'altra Ammin. 14,74
6. Dell'Orso Giuseppe, imp. d'altra Ammin. 13,20

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 giugno 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1949
Registro Bilancio trasporti n. 11, foglio n. 36. — CASABURI

(2572)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.